

COMUNE DI CERIGNALE (PC)

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 21.07.2018

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice civile. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3.11.2000, n. 396). Essa ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sala Consiliare o presso la struttura comunale posta nell'area verde "Pian dei Mulini" o presso la struttura comunale denominata "Centro di aggregazione Don Gallo" o presso area pubblica denominata "Piazzetta della Corte in frazione Rovereto".

Art. 2

FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate presentate dai nubendi. **L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 DPR 3/11/2000 n. 396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.**

Art. 3

DELEGHE

La celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile non rientra nella previsione di cui all'art. 1. Tra le motivazioni di necessità o convenienza per far luogo, ai sensi dell'art. 109 del codice civile, alla richiesta di celebrazione in altro Comune non rientrano i diversi orari in cui altri Comuni consentono la celebrazione dei matrimoni.

Art. 4

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile può essere celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, oltre che nella Sala Consiliare presso la struttura comunale posta nell'area verde "Pian dei Mulini o presso la struttura comunale denominata "Centro di aggregazione Don Gallo" o presso area pubblica denominata "Piazzetta della Corte in frazione Rovereto".che per queste occasioni assumono la denominazione "Casa Comunale".La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile. **In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.**

Art. 5

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

La richiesta di celebrazione di matrimonio va presentata all'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi che dovrà contenere le loro generalità, la data, l'ora del matrimonio e la scelta del regime patrimoniale. La richiesta dovrà obbligatoriamente allegare certificazione attestante l'avvenuto pagamento, ove previsto, delle relative spese, come indicato nel facsimile allegato "B" al fine di impartire le necessarie disposizioni per garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio si considererà come non avvenuta.

Art. 6

GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

Il matrimonio civile è celebrato, in via ordinaria, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei nubendi. Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività e giornate: - 1 e 6 Gennaio- la domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo) - 25 Aprile- 1° Maggio- 26 Maggio (Madonna di Caravaggio) 2 Giugno- 15 Agosto- 1° Novembre- 8 dicembre- 10 Agosto (festa del Patrono) - 25, 26 e 31 Dicembre.

Art. 7

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile. La visita della sala Consiliare o presso la struttura comunale denominata "Centro di aggregazione Don Gallo" o presso la struttura comunale posta nell'area verde "Pian dei Mulini" potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate facenti parte del programma amministrativo. La richiesta relativa all'uso di sala diversa da quella Consiliare deve essere inoltrata almeno (10) dieci giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei due nubendi, unitamente all'esibizione delle ricevute dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista. L'Ufficio di Stato Civile entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza. La prenotazione della sala, per la celebrazione del matrimonio non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente con causale "celebrazione matrimonio civile presso sala.....".L'Ufficio di Stato Civile impartirà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 8

ALLESTIMENTO DELLA SALA

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune di Cerignale si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa.

Art. 9

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

E' fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e nelle sue immediate adiacenze. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente come indicato nel precedente comma.

Art. 10

MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio, munito di un documento incorso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 11

MATRIMONIO PER DELEGA

Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate negli articoli 5 e segg. con anticipo di almeno 10 giorni. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 7 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Art. 12

FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità. Almeno 7 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare all'Ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o

della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 13

COSTO DEL SERVIZIO

Nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni civili nella sala Consiliare in quanto sede istituzionale all'uopo preposta purché la stessa avvenga durante gli orari di apertura al pubblico degli Uffici (più precisamente dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Qualora i nubendi abbiano espressamente richiesto che la celebrazione abbia luogo nella sala Consigliare o presso la struttura comunale denominata "Centro di aggregazione Don Gallo" o presso "Piazzetta della Corte in frazione Rovereto" al di fuori degli orari sopraindicati la tariffa è pari € **50,00** o nella struttura posta nell'area verde "Pian dei Mulini" è dovuto il pagamento dell'importo di € **500,00**. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti. Il costo del servizio potrà essere modificato con apposito atto di Giunta Comunale.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale.

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 21 Luglio 2018. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.